



Newsletter Aris

n° 688 – 04.06.2025

Bozza del Ddl Concorrenza 2024 all'esame del C.d.M. *Tra i provvedimenti una revisione complessiva della disciplina per l'accreditamento*

Una bozza del Ddl Concorrenza 2024 è stata sottoposta all'esame del Consiglio dei Ministri. Tra i provvedimenti di maggiore interesse previsti dal Ddl, segnaliamo che l'art. 7 modifica l'art. 36 della Legge Concorrenza 2023 (L. [193/2024](#)) stabilendo che, nella revisione complessiva della disciplina per l'accreditamento, si devono prevedere procedure differenziate per i rinnovi dell'accreditamento e le nuove richieste, anche per garantire la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente/assistito e relativa fragilità. Ricordiamo che il suddetto art. 36 della Legge Concorrenza 2023 prevede la sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il SSN introdotte dal Concorrenza 2021, fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, su cui sarà necessaria l'intesa in CSR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Nella relazione illustrativa è specificato che *“il senso della disposizione è quello di imporre procedure diverse per i newcomers rispetto ai soggetti già contrattualizzati che aspirano a un rinnovo, al fine di scongiurare il rischio che l'esperienza propria dei soggetti che vantano un rapporto contrattuale preesistente possa costituire un vantaggio competitivo e dunque una barriera all'ingresso”*.

Per una migliore comprensione proponiamo qui di seguito un confronto tra i testi dell'art.36 della Legge del 2023 e il testo modificato dell'articolo come riproposto dal Ddl 2024:

Art. 36 Legge Concorrenza 2023 – Come modificato da art. 7 bozza Ddl Concorrenza 2024	
Art. 36 – Testo originale	Art. 36 – Testo modificato
<p>1. Al fine di procedere a una revisione complessiva della disciplina concernente l'accreditamento istituzionale e la stipulazione degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi del medesimo articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, è sospesa fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, istituito ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 dicembre</p>	<p>1. Al fine di procedere a una revisione complessiva della disciplina concernente l'accreditamento istituzionale e la stipulazione degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi del medesimo articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, è sospesa fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, istituito ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 dicembre</p>

2012 (Rep. atti n. 259/CSR), da sottoporre ad apposita intesa nell'ambito della medesima Conferenza permanente, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.	2012 (Rep. atti n. 259/CSR), da sottoporre ad apposita intesa nell'ambito della medesima Conferenza permanente, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.
	1-bis. La revisione di cui al comma 1 deve tenere conto, salvaguardando la concorrenza, anche dell'esigenza di garantire la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità, differenziando, con diverse procedure ad evidenza pubblica, la valutazione tra il rinnovo e le nuove richieste volte alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8- <i>quinquies</i> , comma 1- <i>bis</i> , del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

A seguire proponiamo una sintetica analisi delle altre diverse disposizioni contenute nel Ddl Concorrenza attualmente all'esame del CdM.

- **Misure per l'accelerazione del trasferimento tecnologico (art. 8):** Al fine di favorire il trasferimento tecnologico e contribuire alla trasformazione tecnologica delle filiere produttive nazionali, sono adottate le seguenti misure di finanziamento e di coordinamento:
 - **Atto di indirizzo strategico MIMIT-MUR:** Il MIMIT e il MUR elaborano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni 3 anni, un atto di indirizzo strategico in materia di valorizzazione delle conoscenze e di trasferimento tecnologico. La proposta di atto di indirizzo strategico, sottoposta a consultazione pubblica dei soggetti istituzionali competenti e degli stakeholders, è approvata con decreto dei predetti Ministri.
 - **Fondi Fondazione Tech e Biomedical:** In attuazione dell'atto di indirizzo strategico di cui sopra, la Fondazione Enea Tech e Biomedical, rinominata Fondazione Tech e Biomedical, persegue l'obiettivo del trasferimento tecnologico mediante l'impiego delle risorse del Fondo di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020. Le somme giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), destinate agli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico (di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020), disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite di 250 milioni di euro, sono trasferite, tramite apposita convenzione, alla fondazione Tech e Biomedical.
 - **Finanziamento fondazioni e centri di competenza:** Tutte le fondazioni che hanno competenze, finali o strumentali, connesse o accessorie in materia di trasferimento tecnologico, e i centri di competenza ad alta specializzazione possono concorrere al raggiungimento dell'obiettivo del trasferimento tecnologico. Questi possono elaborare specifiche progettualità da sottoporre alla fondazione Tech e Biomedical la quale, valutati i progetti e la coerenza con l'atto di indirizzo strategico, assegna, su base annuale e a stati di avanzamento, un budget per la realizzazione dei progetti ritenuti idonei.
 - **Monitoraggio:** La fondazione Tech e Biomedical verifica i risultati annuali concernenti i progetti di pertinenza e gli obiettivi di performance conseguiti dai singoli soggetti in relazione alla gestione del budget assegnato e ne tiene conto, ove possibile, secondo criteri basati sulla qualità della ricerca, sui risultati del trasferimento tecnologico, sul numero di spin off generati e secondo criteri di managerialità e premialità, nella ripartizione del budget per le annualità successive. Il report annuale sull'attività di monitoraggio e verifica dei risultati è trasmesso al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'università e della ricerca e alle altre amministrazioni interessate.

- **Governance fondazione:** A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ragione dei mutati compiti, la fondazione Tech e Biomedical è sottoposta alla vigilanza del MIMIT in relazione alla gestione del Fondo di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e del Ministero della salute in relazione alla gestione del Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico di cui all'articolo 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Gli organi di governo sono così composti:
 - il presidente, che presiede il consiglio direttivo e ha la rappresentanza legale dell'ente, designato dal MIMIT d'intesa con il MinSal e con il MUR;
 - il consiglio direttivo, formato dal presidente e da cinque membri, due dei quali nominati su proposta MIMIT, due nominati su proposta del MinSal e uno nominato su proposta del MUR;
 - il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da tre supplenti.
- **Nomine:** Alle nomine dei componenti degli organi di cui sopra si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli organi della fondazione nominati prima della data di entrata in vigore della presente legge decadono e restano in carica per i soli atti di ordinaria amministrazione, fino alla nomina dei nuovi organi.
- **Funzioni ENEA:** Si abroga il comma 4 dell'art. 42 del DL 34/2020, il quale prevedeva che il Ministero si avvallesse di ENEA, nell'ambito delle funzioni ad essa già attribuite in materia di trasferimento tecnologico, per l'attuazione degli interventi volti a favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati e per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito.
- **Misure in materia di società tra professionisti (art. 9):** Recependo una segnalazione dell'AGCM, sono modificati i requisiti previsti ai fini della costituzione e iscrizione di società tra professionisti (Stp) nella sezione speciale del relativo Albo professionale, prevedendo che la partecipazione sociale dei professionisti deve essere tale da assicurare a questi ultimi la possibilità di determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto per la costituzione della società. Vengono fatte salve disposizioni speciali di rango primario dettate dagli ordinamenti di singole professioni.

Una volta approvato dal CdM, il provvedimento sarà trasmesso al Parlamento per l'inizio dell'esame. Il Ddl Concorrenza dovrà essere approvato dal Parlamento entro la fine dell'anno, in quanto la cadenza annuale fa parte degli obiettivi fissati dal PNRR.

Cordiali saluti
Ufficio Comunicazione